



R.G. T.F. 7/2019

IL TRIBUNALE FEDERALE

Nella seduta del 7 gennaio 2020, composto da:

Avv. Lina Musumarra	Presidente
Avv. Michele Girardi	Componente
Avv. Tommaso Pallavicini	Componente

per decidere in ordine all'istanza di sospensione cautelare a carico dei deferiti **Emilio Galante, Grazia Canino e Gaspere Galante**

PREMESSO CHE

- in data 4 dicembre 2019 è stato trasmesso a questo Tribunale dalla Procura Federale atto di deferimento nei confronti dei Signori Emilio Galante, Giuseppe Lo Coco, Maria Piazza, Anna Maria Ventimiglia, Grazia Canino, Guglielmo Canino, Gaspere Galante, soci del TSN Palermo ;
- in data 5 dicembre 2019 il Presidente di questo Tribunale ha fissato per il giorno 14 gennaio 2020 la data di udienza di trattazione e discussione;
- successivamente, in data 3 gennaio 2020, è stata trasmessa a questo Tribunale istanza di sospensione cautelare, ex art. 42 Reg. Giust. UITTS, depositata dalla Procura Federale in data 1 gennaio 2020 nei confronti dei deferiti Emilio Galante, Grazia Canino e Gaspere Galante, nella quale: a) in ordine al *fumus boni iuris*, la Procura Federale ha richiamato le argomentazioni contenute nell'atto di deferimento con particolare riguardo alla ritenuta violazione delle norme concernenti il possesso dei requisiti soggettivi ed oggettivi per svolgere la funzione di istruttore di tiro, allegando, altresì, copia della comunicazione con la quale il Comune di Palermo, nelle more, ha informato il Sig. Emilio Galante dell'avvio del procedimento di revoca della licenza di istruttore di tiro per mancanza dei requisiti di legge; b) in ordine al *periculum in mora*, la Procura Federale ha rilevato che *"stante l'oggettiva circostanza secondo cui le licenze, illegittimamente ottenute, possano essere utilizzate anche presso altre sezioni ove tesserati e presidenti sono ignari delle violazioni contestate, i soci incolpati potrebbero, nelle more del giudizio di merito, perpetrare nuovamente le medesime condotte contestate dalla Procura Federale"*;

RILEVATO CHE

- i presupposti per l'emissione di un provvedimento cautelare vanno individuati nella probabilità di riconoscimento della responsabilità dei soggetti nei confronti dei quali è richiesta e nel pericolo che possano reiterarsi comportamenti illeciti nelle more del procedimento, con fondato timore che si determinino danni gravi ed irreparabili;
- con riferimento al requisito del *periculum in mora* non appare sussistere, ex art. 42, comma 2 Reg. Giust. UITTS, *"il concreto e attuale pericolo"* – non ipotizzabile in astratto ma desunto da elementi di fatto esistenti - che i deferiti Emilio Galante, Grazia Canino e Gaspere Galante - per i quali è stata richiesta la misura cautelare - possano commettere illeciti della stessa specie di quello per cui si procede.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale, come sopra composto, visto l'art. 42, comma 2 Reg. Giust. UITTS

RIGETTA

l'istanza della Procura Federale.

Incarica la Segreteria di comunicare il contenuto della presente decisione all'Ufficio del Procuratore Federale, curandone la pubblicazione sul sito della UITTS.

Roma, 7 gennaio 2020

PRESIDENTE: f.to Avv. Lina Musumarra

COMPONENTE: f.to Avv. Michele Girardi

COMPONENTE: f.to Avv. Tommaso Pallavicini